XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2522

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE E DEI DEPUTATI

BOLDRINI, BRAGA, AMENDOLA, BAKKALI, BERRUTO, CUPERLO, CURTI, D'ALFONSO, EVI, FERRARI, FILIPPIN, FORATTINI, FURFARO, GHIO, GIANASSI, GIRELLI, LAI, LAUS, MALAVASI, MARINO, PORTA, PROVENZANO, ROGGIANI, ROMEO, ANDREA ROSSI, SCARPA, SCOTTO, SERRACCHIANI, STEFANAZZI, VACCARI

Codice dei crimini internazionali

Presentata il 18 luglio 2025

Onorevoli Colleghi e Colleghe! — Di fronte al moltiplicarsi dei conflitti in tutte le aree del pianeta, all'aumento vertiginoso delle risorse investite in armamenti, invece che per il benessere delle popolazioni, alla difficoltà crescente a individuare canali di dialogo e di cooperazione tra gli Stati, sarebbe oggi quanto mai necessario un potenziamento delle istituzioni sovranazionali, a partire dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), sorte proprio per garantire la pace nel mondo, risolvendo così le controversie tra gli Stati attraverso la via diplomatica e il rispetto del diritto internazionale.

Ma accade invece l'esatto contrario: l'ONU è spesso fatto oggetto di campagne tese alla sua delegittimazione.

Il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario vengono continuamente e impunemente violati in nome della « ragion di Stato », degli interessi commerciali, dei rapporti di forza e delle logiche di potenza. Privare il mondo dell'efficacia del diritto internazionale e delle istituzioni chiamate a farlo rispettare significa consegnarlo alla legge del più forte, militarmente ed economicamente, creando così nuove tensioni e innescando nuovi conflitti.

Anche la Corte penale internazionale è finita nel mirino di coloro che si scagliano contro il multilateralismo e contro l'idea stessa di una giustizia internazionale che non conosca doppi *standard*. Persino in Italia, soprattutto in occasione della richiesta di arresto della Corte penale interna-

zionale medesima e della successiva espulsione del cittadino libico Najeem Osema Almasri Habish (il cosiddetto « caso Almasri »), si sono registrate tendenze ostili al rispetto delle deliberazioni della Corte medesima. Eppure fu proprio l'Italia a impegnarsi strenuamente per ospitare a Roma e per concludere con successo la Conferenza diplomatica che il 17 luglio 1998 approvò lo statuto della Corte penale internazionale quale istituzione di carattere permanente, dopo la creazione di due tribunali ad hoc. il Tribunale internazionale per i crimini commessi nei territori della ex Jugoslavia (dal 1993 al 2017) e l'omologo Tribunale per i crimini commessi in Ruanda (dal 1994 al 2015), istituiti rispettivamente con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 808 del 22 febbraio 1993 e n. 955 dell'8 novembre 1994.

Lo statuto della Corte penale internazionale fu approvato a larga maggioranza e le ratifiche depositate sono state subito numerose, tanto che la sua entrata in vigore è avvenuta dopo soli quattro anni, nel 2002. L'Italia ha ratificato lo statuto con la legge 12 luglio 1999, n. 232, tra i primissimi Paesi a farlo, confermando così il proprio impegno nel sostegno alla giustizia internazionale.

La Corte penale internazionale è un tribunale chiamato a giudicare i responsabili di crimini particolarmente efferati che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme, come il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione. Lo statuto della Corte penale internazionale obbliga gli Stati parte alla cooperazione con la Corte e ad avere nel proprio ordinamento procedure idonee ad assicurare l'effettività esecutiva di questa cooperazione.

Dopo diversi tentativi e numerosi atti di indirizzo approvati dalle Camere, solo con la legge 20 dicembre 2012, n. 237, sono state approvate le norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. Tale legge attribuisce al Ministro della giustizia e alla corte d'appello di Roma il ruolo, rispettivamente, di autorità amministrativa e di autorità giudiziaria competenti per la

cooperazione con la Corte penale internazionale e disciplina le modalità di esecuzione degli atti della Corte (mandato di arresto, pena detentiva) nei confronti di persone che si trovino nel territorio italiano

Ma l'adeguamento giuridico agli obblighi di cooperazione non esaurisce la tematica dei rapporti tra la Corte penale internazionale e gli Stati parte. C'è anche il principio della complementarità, secondo il quale i giudici internazionali intervengono solo di fronte all'inerzia dei meccanismi giudiziari nazionali. Affinché questo principio sia davvero cogente, è necessario che gli Stati riformino le proprie norme interne in materia di crimini internazionali adeguandole a quelle previste nello statuto istitutivo della Corte, anche al fine di evitare il rischio di inapplicabilità delle relative disposizioni.

Questo è lo scopo della presente proposta di legge.

I tentativi intrapresi in tal senso non sono finora giunti a conclusione. Vari governi hanno istituito commissioni di esperti incaricate di presentare proposte di riforma: la Commissione Pranzetti, istituita nel 1998 presso il Ministero degli esteri; la Commissione La Greca-Lattanzi, istituita nel 1999 presso il Ministero della giustizia; la Commissione Conforti, istituita nel 2002, anch'essa presso il Ministero della giustizia; la Commissione Scandurra, istituita lo stesso anno presso il Ministero della difesa.

Nel corso degli anni sono stati inoltre depositati numerosi progetti di legge di iniziativa parlamentare fra i quali si ricordano: l'atto Camera n. 2274, a prima firma dell'onorevole Kessler, presentato il 9 maggio 2002; l'atto Senato n. 1638, a prima firma del senatore Iovene, presentato il 24 luglio 2002; l'atto Camera n. 1695, a prima firma dell'onorevole Gozi, presentato il 24 settembre 2008; l'atto Senato n. 1112, a prima firma del senatore Maritati, presentato il 14 ottobre 2008; l'atto Senato n. 1904, a prima firma del senatore Perduca, presentato il 25 novembre 2009.

A distanza di molti anni dai citati tentativi, la Ministra della giustizia Marta Cartabia, con decreto del 22 marzo 2022, ha

istituito la Commissione per l'elaborazione di un progetto di codice dei crimini internazionali, presieduta dai professori Francesco Palazzo e Fausto Pocar, cosiddetta « commissione Palazzo-Pocar », che il 31 maggio 2022 ha presentato un progetto composto da settantuno articoli il cui contenuto è posto alla base della presente proposta di legge.

Si ricorda che il 16 marzo 2023, con un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Governo aveva annunciato la presentazione di un disegno di legge denominato « Codice dei crimini internazionali », ma tale disegno di legge non è stato poi effettivamente presentato alle Camere. Rimane, dunque, un vuoto normativo che la presente proposta di legge si propone di colmare, anche allo scopo di rendere ancora più stringente la collaborazione dell'Italia con la Corte penale internazionale.

La presente proposta di legge consta di settantuno articoli e, fatte salve alcune limitate modifiche, ripropone sostanzialmente il testo elaborato dalla commissione Palazzo-Pocar.

Nel dettaglio, il titolo I (articoli da 1 a 17) reca disposizioni di carattere generale, che comprendono temi cruciali, tra i quali i crimini commessi nel territorio dello Stato e quelli commessi all'estero, la competenza, le immunità, il crimine commesso dal subordinato. Il titolo II concerne i crimini in particolare, prevedendo al capo I (articoli

da 18 a 20) disposizioni in materia di crimini di genocidio, al capo II (articoli da 21 a 33) disposizioni in materia di crimini contro l'umanità, al capo III (articoli da 34 a 62) disposizioni in materia di crimini di guerra, al capo IV (articolo 63) disposizioni in materia di crimine di aggressione e al capo V (articoli 64 e 65) altre disposizioni incriminatrici. Infine, il titolo III (articoli da 66 a 71) prevede modifiche legislative e abrogazioni.

Come indicato nella relazione elaborata dalla commissione Palazzo-Pocar, su un determinato tema la commissione stessa non aveva raggiunto un parere unanime, ossia se la giurisdizione sui crimini di guerra dovesse essere attribuita al giudice ordinario o invece essere riservata, in tutto o in parte, alla giurisdizione militare, quando si tratti di crimini commessi in Italia o all'estero da appartenenti alle Forze armate italiane. Su questo tema la commissione presentava soluzioni alternative.

Con la presente proposta di legge si intende attribuire sempre al giudice ordinario la giurisdizione sui crimini di guerra perché, come recita la citata relazione della commissione Palazzo-Pocar: « l'unitarietà della giurisdizione risponde all'obiettivo di una ineludibile uniformità del trattamento, anche nell'ottica di una più puntuale aderenza agli obblighi internazionali di prevenzione e di repressione ».

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENE-RALE

Art. 1.

(Natura dei crimini)

- 1. I crimini previsti dal presente codice sono delitti a ogni effetto di legge.
- 2. Nel presente codice le espressioni « crimine » e « crimine internazionale » si intendono in ogni caso riferite a delitti.

Art. 2.

(Crimini internazionali commessi nel territorio dello Stato)

1. Ai crimini previsti dal presente codice commessi nel territorio dello Stato si applica l'articolo 6 del codice penale.

Art. 3.

(Crimini internazionali commessi all'estero)

- 1. Il cittadino che commette in territorio estero uno dei crimini previsti dal presente codice è punito secondo la legge italiana.
- 2. Lo straniero che commette in territorio estero uno dei crimini previsti dal presente codice a danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano è punito secondo la legge italiana.
- 3. Lo straniero che commette in territorio estero uno dei crimini previsti dal presente codice non a danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano, anche se in concorso con un cittadino italiano, è punito secondo la legge italiana qualora si trovi nel territorio dello Stato. Per il crimine di aggressione, di cui al capo IV del titolo II, è necessaria altresì la richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 4.

(Competenza)

- 1. Per i crimini previsti dal presente codice è competente la corte di assise. Il tribunale per i minorenni è competente per i crimini commessi dai minori degli anni diciotto.
- 2. Per i crimini commessi all'estero sono competenti la corte di assise di Roma e il tribunale per i minorenni di Roma.
- 3. Le funzioni dell'ufficio del pubblico ministero sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Art. 5.

(Connessione di reati)

1. Se alcuno dei crimini previsti dal presente codice è connesso, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, o è collegato, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera *b*), del medesimo codice di procedura penale, con un altro reato di competenza di un diverso giudice, ordinario o militare, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario competente per il crimine previsto dal presente codice.

Art. 6.

(Natura non politica dei crimini ai fini dell'estradizione o della consegna)

1. I crimini previsti dal presente codice non costituiscono reati politici ai fini dell'estradizione ovvero della consegna alla Corte penale internazionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 20 dicembre 2012, n. 237.

Art. 7.

(Immunità)

1. L'immunità funzionale non opera rispetto ai crimini previsti dal presente codice.

2. L'immunità personale dei capi di Stato, dei capi di governo e dei ministri degli esteri durante il periodo in cui sono in carica, nonché delle altre persone alle quali il diritto internazionale espressamente riconosce l'immunità in relazione alla carica ricoperta, opera rispetto alla giurisdizione nazionale anche per i crimini previsti dal presente codice, fatti salvi gli obblighi di cooperazione con la Corte penale internazionale previsti dalla legge 20 dicembre 2012, n. 237, e con gli altri tribunali penali internazionali eventualmente competenti.

Art. 8.

(Qualifiche soggettive)

- 1. Ai fini del presente codice si intendono:
- a) per « comandante militare »: chiunque eserciti poteri di comando o di controllo, anche di fatto, su un'organizzazione militare:
- b) per « superiore civile »: chiunque eserciti poteri di autorità e di controllo, anche di fatto, nell'ambito di una struttura gerarchica di natura non militare.

Art. 9.

(Omesso impedimento doloso del crimine del subordinato)

- 1. Il comandante militare che, avendone l'obbligo e il potere, non impedisce la commissione di alcuno dei crimini previsti dal presente codice da parte del subordinato posto sotto il suo comando o effettivo controllo risponde del medesimo crimine.
- 2. Il superiore civile che, avendone l'obbligo e il potere, non impedisce la commissione di alcuno dei crimini previsti dal presente codice da parte del subordinato posto sotto la sua autorità e il suo effettivo controllo risponde del medesimo crimine.

Art. 10.

(Omesso impedimento colposo del crimine del subordinato)

1. Il comandante militare che non impedisce, per colpa, la commissione di al-

cuno dei crimini previsti dal presente codice da parte del subordinato posto sotto il suo comando o effettivo controllo, in violazione dei suoi obblighi e nonostante i poteri di cui dispone, è punito con la stessa pena prevista per il crimine commesso dal subordinato, diminuita da un terzo alla metà.

2. Il superiore civile che non impedisce, per colpa, la commissione di alcuno dei crimini previsti dal presente codice da parte del subordinato posto sotto la sua autorità e il suo effettivo controllo, in violazione dei suoi obblighi e nonostante i poteri di cui dispone, è punito con la stessa pena prevista per il crimine commesso dal subordinato, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 11.

(Crimine commesso per ordine del superiore)

- 1. Se alcuno dei crimini previsti dal presente codice è commesso per ordine del comandante militare o del superiore civile, del crimine risponde sempre colui che ha dato l'ordine. Risponde altresì del crimine colui che ha eseguito l'ordine, salvo che si tratti di ordine non sindacabile il cui carattere criminoso non gli fosse noto o non fosse manifesto.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, l'ordine di commettere alcuno dei crimini di genocidio di cui al capo I del titolo II ovvero alcuno dei crimini contro l'umanità di cui al capo II del titolo II del presente codice si considera sempre manifestamente criminoso.

Art. 12.

(Uso delle armi)

1. Non è legittimo l'uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica che comporti la commissione di uno dei crimini previsti dal presente codice.

Art. 13.

(Circostanza attenuante in caso di collaborazione)

1. La pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da ventiquattro a

trenta anni e le altre pene sono diminuite fino a un terzo nei confronti dell'imputato che, prima della sentenza definitiva di condanna, in qualsiasi fase o grado del processo, si dissoci dal contesto criminoso, renda piena confessione dei crimini previsti dal presente codice da lui stesso commessi e si adoperi o si sia adoperato efficacemente nella raccolta di prove per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di crimini commessi nel medesimo contesto criminoso ovvero si adoperi o si sia adoperato efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del crimine in favore della vittima.

2. Le circostanze aggravanti concorrenti con la circostanza attenuante di cui al comma 1 non possono essere ritenute prevalenti rispetto a questa.

Art. 14.

(Confisca obbligatoria)

- 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei crimini previsti dal presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che in tutto o in parte servirono o furono destinate a commettere il crimine e dei beni, del denaro o delle altre utilità che ne costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al crimine, nonché di ciò che consegue all'impiego di tale prodotto, prezzo o profitto.
- 2. Quando la confisca diretta di cui al comma 1 non è possibile, è ordinata la confisca di beni, denaro o altre utilità di cui l'imputato abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a quello del prodotto, del prezzo o del profitto del crimine.
- 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il giudice, con la sentenza, se possibile, determina le somme di denaro ovvero individua i beni o le altre attività assoggettati a confisca.

Art. 15.

(Responsabilità degli enti)

1. I crimini previsti dal presente codice danno luogo a responsabilità amministra-

tiva degli enti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 16.

(Imprescrittibilità)

1. I crimini previsti dai capi I, II, III e IV del titolo II sono imprescrittibili.

Art. 17.

(Norma di coordinamento)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche quando trova applicazione il codice penale militare di guerra.

TITOLO II

DEI CRIMINI IN PARTICOLARE

CAPO I

DEI CRIMINI DI GENOCIDIO

Art. 18.

(Crimini di genocidio)

- 1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale, religioso o linguistico come tale, agendo in un contesto di condotte di cui alle lettere da *a*) a *f*) dirette a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo stesso:
- *a)* cagiona la morte di una persona appartenente al gruppo, è punito con l'ergastolo;
- b) cagiona una lesione grave o gravissima a una persona appartenente al gruppo, è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni;
- c) impone a più persone appartenenti al gruppo condizioni di vita idonee a provocarne la morte ovvero lesioni gravi o gravissime, è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni;

- d) costringe, con violenza o minaccia ovvero mediante abuso di autorità, una persona appartenente al gruppo a compiere o subire atti sessuali che costituiscono grave offesa alla sua libertà e dignità sessuale, è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni;
- e) costringe una persona appartenente al gruppo a subire mutilazioni degli organi genitali, sterilizzazioni o misure comunque idonee a impedire o ostacolare le nascite all'interno del gruppo, è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni;
- f) sottrae minori appartenenti al gruppo per trasferirli a un gruppo diverso, anche mediante misure di affidamento comunque denominate, è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Art. 19.

(Genocidio culturale)

- 1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale, religioso o linguistico come tale, agendo in un contesto di condotte di cui all'articolo 18 o di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo dirette a provocare la distruzione anche parziale del gruppo stesso:
- a) costringe più persone appartenenti al gruppo a privazioni della libertà personale ovvero le sottopone a deportazioni, misure di tracciamento o sorveglianza di massa, misure di indottrinamento forzato o ad altre misure o condizioni di vita comunque idonee a rimuovere i caratteri culturali, linguistici o religiosi del gruppo, è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni;
- b) sottopone più persone appartenenti al gruppo a obblighi o divieti riguardanti pratiche religiose, spirituali o culturali, la formazione scolastica o l'uso della lingua, idonei a rimuovere i caratteri culturali, linguistici o religiosi del gruppo, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 20.

(Istigazione e apologia di genocidio)

- 1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei crimini di cui al presente capo è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
- 2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei crimini di cui al presente capo.

CAPO II

DEI CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ

Art. 21.

(Disposizione comune)

1. Le condotte di cui agli articoli da 22 a 32 sono crimini contro l'umanità se commesse come parte di un attacco esteso o sistematico contro una popolazione civile in esecuzione o a sostegno di un programma di uno Stato o di un'organizzazione.

Art. 22.

(Omicidio)

1. Chiunque cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

Art. 23.

(Sterminio)

1. Chiunque impone a più persone condizioni di vita idonee a provocare la distruzione totale o parziale di una popolazione civile è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Art. 24.

(Lesioni personali gravi o gravissime)

1. Chiunque cagiona una lesione personale grave è punito con la reclusione da otto a sedici anni.

2. Chiunque cagiona una lesione personale gravissima è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Art. 25.

(Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù)

- 1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.
- 2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica a chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, facendone tratta ovvero costringendola a prestazioni lavorative o sessuali o al compimento di altre attività che ne comportino lo sfruttamento.

Art. 26.

(Stupro e altri crimini contro la libertà e la dignità sessuale)

- 1. È punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni chiunque:
- a) in assenza di consenso, compie atti sessuali nei confronti di una persona, ovvero li fa a essa subire, con grave offesa alla sua libertà e dignità sessuale;
- *b)* costringe una persona a prostituirsi:
- c) costringe una persona a interrompere la gravidanza o a subire una gravidanza forzata, al fine di influire sulla composizione etnica della popolazione civile oggetto di attacco;
- d) costringe una persona a subire, in assenza di esigenze terapeutiche, la sterilizzazione o la mutilazione degli organi genitali o altri atti idonei a privarla della capacità riproduttiva.

Art. 27.

(Matrimonio forzato)

- 1. Chiunque costringe una persona a contrarre matrimonio o comunque a una convivenza analoga al matrimonio è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
- 2. Chiunque costringe una persona minore di diciotto anni a contrarre matrimonio o comunque a una convivenza analoga al matrimonio è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni.

Art. 28.

(Deportazione o trasferimento forzato)

1. Chiunque deporta o trasferisce forzatamente, in violazione del diritto internazionale, più persone dall'area territoriale in cui legittimamente si trovano, mediante espulsione o con atti di violenza o minaccia ovvero approfittando di condizioni di vulnerabilità, di necessità o di timore derivanti dall'attacco alla popolazione civile di cui all'articolo 21 del presente codice, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

Art. 29.

(Detenzione illegale o arbitraria)

1. Chiunque, in violazione del diritto internazionale o interno applicabile, arresta o in qualunque altro modo priva una persona della libertà personale è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Art. 30.

(Sparizione forzata)

1. Chiunque arresta, anche legalmente, una persona o comunque la priva della libertà personale, su mandato o con l'approvazione o l'acquiescenza di uno Stato o di un'organizzazione, sottraendo tale persona alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo e rifiutando in seguito di fornire le dovute informazioni circa la condizione di arresto o di deten-

zione, le ragioni del provvedimento o il luogo ove tale persona si trova, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

2. Chiunque, avendo la custodia di una persona arrestata, anche legalmente, o comunque privata della libertà personale, la sottrae per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge, rifiutando di fornire le dovute informazioni circa la condizione di arresto o di detenzione, le ragioni del provvedimento o il luogo ove tale persona si trova, su mandato o con l'approvazione o l'acquiescenza di uno Stato o di un'organizzazione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Art. 31.

(Tortura)

- 1. Chiunque compie su una persona sottoposta, anche di fatto, al suo controllo o alla sua custodia, potestà, vigilanza, cura o assistenza, atti idonei a cagionare gravi sofferenze fisiche o mentali è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di misure privative o limitative di diritti che siano legittime secondo il diritto internazionale.

Art. 32.

(Persecuzione)

1. Chiunque, con violenza o minaccia ovvero nell'esercizio di funzioni legislative, giudiziarie o amministrative, impedisce od ostacola gravemente l'esercizio di diritti umani a una o più persone, in ragione della loro appartenenza a un gruppo individuato in base a caratteristiche razziali, nazionali, etniche, religiose, linguistiche, culturali, politiche o di genere o comunque per motivi discriminatori vietati dal diritto internazionale, è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

Art. 33.

(Segregazione razziale)

1. Chiunque commette una o più delle condotte indicate agli articoli da 22 a 32 nel

contesto di un regime istituzionalizzato di dominazione e oppressione sistematica da parte di un gruppo su un altro gruppo o altri gruppi individuati su base etnica o razziale, al fine di perpetuare tale regime o comunque di attuarne gli scopi, è punito con le pene rispettivamente previste nei medesimi articoli, aumentate fino a un terzo. Si applica il limite previsto dall'articolo 64, secondo comma, del codice penale.

CAPO III

DEI CRIMINI DI GUERRA

SEZIONE I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINI-ZIONI

Art. 34.

(Disposizione comune)

1. Le condotte di cui al presente capo sono crimini di guerra se commesse nel corso di un conflitto armato internazionale o non internazionale ai sensi dell'articolo 35 e a esso collegate.

Art. 35.

(Definizione di conflitti armati)

- 1. Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:
- a) « conflitti armati internazionali »: i conflitti tra due o più Stati in conseguenza di qualsiasi contrasto che sorga tra essi e che porti all'uso della forza armata da parte di uno Stato nei confronti di un altro Stato, anche in mancanza di una formale dichiarazione di guerra. Si considerano altresì conflitti armati internazionali i casi di occupazione totale o parziale del territorio di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato, indipendentemente dalla resistenza armata incontrata;
- b) « conflitti armati non internazionali »: i conflitti, caratterizzati da uso pro-

lungato delle armi, tra le forze armate di uno Stato e gruppi armati organizzati ovvero tra gruppi armati organizzati. Non rientrano tra i conflitti armati le situazioni interne di disordine e di tensione quali rivolte, atti di violenza isolati e sporadici o altri atti di analoga natura.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle missioni internazionali, istituite nell'ambito di organizzazioni internazionali o comunque in conformità al diritto internazionale, che prevedono l'utilizzo della forza armata da parte del personale impiegato.

Art. 36.

(Definizione di persone protette)

1. Ai fini del presente capo, si definiscono « persone protette » i civili, i feriti, i malati, i naufraghi, le persone detenute in connessione con il conflitto e le persone comunque in potere della parte avversa che hanno deposto le armi o sono comunque indifese e ogni altra persona protetta ai sensi delle Convenzioni di Ginevra e dei relativi Protocolli addizionali.

SEZIONE II

DEI CRIMINI CONTRO LA PERSONA

Art. 37.

(Omicidio)

1. Chiunque cagiona la morte di una persona protetta è punito con l'ergastolo.

Art. 38.

(Sterminio)

1. Chiunque impone condizioni di vita idonee a provocare la distruzione totale o parziale di una popolazione è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

Art. 39.

(Lesioni personali gravi o gravissime)

- 1. Chiunque cagiona lesioni gravi a una persona protetta è punito con la reclusione da otto a sedici anni.
- 2. Chiunque cagiona a una persona protetta lesioni gravissime ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Art. 40.

(Tortura)

- 1. Chiunque compie su una persona protetta, sottoposta, anche di fatto, al suo controllo o alla sua custodia, potestà, vigilanza, cura o assistenza, atti idonei a cagionare gravi sofferenze fisiche o mentali è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di misure privative o limitative di diritti che siano legittime secondo il diritto internazionale.

Art. 41.

(Stupro e altri crimini contro la libertà e la dignità sessuale)

- 1. È punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni, chiunque costringe una persona protetta:
- a) a compiere o a subire atti sessuali con grave offesa alla sua libertà e dignità sessuale;
 - b) a prostituirsi;
- c) a subire una gravidanza forzata o a interrompere una gravidanza, privandola successivamente della libertà personale al fine di influire sulla composizione etnica di una popolazione o di realizzare altre gravi violazioni del diritto internazionale;
- d) a subire la sterilizzazione o la mutilazione degli organi genitali ovvero altri atti idonei a privarla della capacità ripro-

duttiva, in assenza di esigenze terapeutiche;

 e) a subire l'esercizio di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà a fini di sfruttamento sessuale.

Art. 42.

(Esperimenti medici, scientifici o biologici)

1. Chiunque sottopone una persona protetta a esperimenti medici, scientifici o biologici ovvero ad altri trattamenti sanitari idonei a provocarne la morte ovvero lesioni gravi o gravissime, senza valido consenso o comunque in assenza di esigenze terapeutiche, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

Art. 43.

(Mutilazione, vilipendio o sottrazione di cadavere)

1. Chiunque commette atti di vilipendio sul cadavere di una persona protetta o sulle sue ceneri ovvero distrugge, sopprime o sottrae un cadavere di una persona protetta o una parte di esso, ovvero ne sottrae o ne disperde le ceneri, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Art. 44.

(Cattura di ostaggi)

1. Chiunque priva della libertà personale una o più persone protette minacciando di ucciderle, di attentare alla loro integrità fisica o di continuare a detenerle al fine di costringere uno Stato, un'organizzazione internazionale, una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 45.

(Detenzione illegale, deportazione e trasferimento)

1. Chiunque, in violazione del diritto internazionale o interno, arresta o comun-

que priva della libertà personale una o più persone protette è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque, in violazione del diritto internazionale, deporta o trasferisce una o più persone protette dall'area in cui legittimamente si trovano, mediante espulsione o con violenza o minaccia ovvero approfittando di condizioni di vulnerabilità, di necessità o di timore derivanti dal conflitto armato.

Art. 46.

(Trasferimento della popolazione civile)

1. Chiunque trasferisce in qualsiasi modo parte della popolazione civile di uno Stato o di un territorio verso un altro Stato o territorio occupato da una parte in conflitto o sotto il controllo effettivo di quest'ultimo, o comunque agevola tale trasferimento, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

Art. 47.

(Reclutamento, arruolamento e impiego di minori)

- 1. Chiunque recluta o arruola minori di diciotto anni nelle forze armate di uno Stato o in gruppi armati è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
- 2. Chiunque utilizza minori di diciotto anni per una partecipazione attiva alle ostilità è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.
- 3. Il soggetto responsabile delle condotte di cui ai commi 1 e 2 non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Art. 48.

(Partecipazione forzata alle ostilità)

1. Chiunque costringe una persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una parte avversa o a prendere parte a

operazioni militari contro il proprio Paese è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Art. 49.

(Privazione di diritti o azioni)

1. Chiunque, nell'esercizio, anche di fatto, di funzioni legislative, amministrative o giudiziarie, dichiara aboliti, sospesi o improcedibili in giudizio i diritti o le azioni a tutela di tali diritti dei soggetti appartenenti alla parte avversa o di un gruppo di essi è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Art. 50.

(Negazione del giusto processo)

1. Chiunque priva una persona protetta dei diritti e delle garanzie propri del giusto processo è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

SEZIONE III

DEI CRIMINI RELATIVI A MEZZI E METODI DI COMBATTIMENTO PROIBITI

Art. 51.

(Devastazione, saccheggio e appropriazione di beni su larga scala)

- 1. Chiunque compie atti di devastazione o saccheggio ovvero, illecitamente e su larga scala, si appropria, requisisce, confisca o distrugge beni appartenenti a soggetti della parte avversa è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
- 2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso su beni culturali protetti ovvero su edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari o sanitari, la pena è della reclusione da dieci a ventiquattro anni.

Art. 52.

(Attacchi alla popolazione civile)

1. Chiunque attacca la popolazione civile ovvero civili che non prendono parte diretta alle ostilità è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

Art. 53.

(Attacchi a beni di carattere civile)

- 1. Chiunque attacca beni di carattere civile è punito con la reclusione da tre a otto anni.
- 2. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 54, attacca edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, centrali energetiche o nucleari, ospedali o luoghi dove sono riuniti i malati e i feriti ovvero città, villaggi o località non difese o zone demilitarizzate è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

Art. 54.

(Attacchi a beni culturali)

- 1. Chiunque, in violazione delle norme di diritto internazionale, attacca un bene culturale protetto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
- 2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione speciale o rafforzata la pena è della reclusione da dieci a venti anni.

Art. 55.

(Attacchi a personale o beni di missioni di assistenza umanitaria o di mantenimento della pace o protetti dagli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario)

1. Chiunque attacca personale, installazioni, materiale, unità o veicoli coinvolti nell'assistenza umanitaria o in missioni di mantenimento della pace ovvero edifici, materiali, unità di assistenza, mezzi di trasporto e personale sanitario che usano gli emblemi distintivi previsti dalle Conven-

zioni di Ginevra o da altre convenzioni internazionali è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

Art. 56.

(Danni collaterali eccessivi)

1. Chiunque compie un attacco nella consapevolezza che esso causerà, come effetto collaterale, morti o feriti tra i civili o danni a beni di carattere civile ovvero danni diffusi, duraturi o gravi all'ambiente naturale, sproporzionati rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

Art. 57.

(Impiego di mezzi di combattimento vietati)

1. Chiunque impiega mezzi di combattimento proibiti dal diritto internazionale o che per loro natura colpiscono in modo indiscriminato ovvero che possono causare mali superflui o sofferenze inutili è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

Art. 58.

(Privazione dei mezzi di sopravvivenza)

1. Chiunque, come metodo di combattimento, riduce i civili alla fame, impedisce loro di ricevere i soccorsi previsti dal diritto internazionale ovvero li priva di altri mezzi indispensabili per la sopravvivenza è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

Art. 59.

(Utilizzo di persone protette per ostacolare o favorire operazioni militari)

1. Chiunque impiega civili o altre persone protette ovvero approfitta della loro presenza o dei loro movimenti per mettere al riparo da attacchi determinati siti, zone od obiettivi militari ovvero per ostacolare o

favorire operazioni militari è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

Art. 60.

(Diniego di quartiere)

1. Il comandante militare che non concede quartiere all'avversario, ossia ordina che non vi siano sopravvissuti, ovvero conduce le ostilità o minaccia l'avversario di condurle sulla base di tale decisione è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 61.

(Diffusione del terrore tra la popolazione civile)

1. Chiunque compie atti di violenza o minaccia diretti e idonei a diffondere il terrore tra la popolazione civile è punito con la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Art. 62.

(Utilizzo ingannevole degli istituti di protezione previsti dal diritto internazionale)

- 1. Chiunque cagiona lesioni a un avversario dopo averlo indotto fraudolentemente a credere che ha il diritto di ricevere o l'obbligo di accordare la protezione prevista dal diritto internazionale è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.
- 2. Se mediante le condotte di cui al comma 1 è cagionata la morte dell'avversario, si applica la pena dell'ergastolo.
- 3. Se le condotte di cui al comma 1 sono realizzate mediante l'uso ingannevole e arbitrario della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme della parte avversa o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ovvero degli emblemi distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra o da altre norme di diritto internazionale e all'avversario sono cagionate lesioni personali gravi o gravissime, la pena è della reclusione da dodici a ventiquattro anni.

CAPO IV

DEL CRIMINE DI AGGRESSIONE

Art. 63.

(Aggressione)

- 1. Chiunque, avendo l'effettivo potere di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato o di esercitarne il controllo pianifica, prepara, inizia o esegue un atto di aggressione il cui carattere, la cui gravità e le cui dimensioni sono tali da costituire una manifesta violazione dello Statuto delle Nazioni Unite, fatto a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848, è punito con l'ergastolo.
- 2. Ai fini del presente capo, costituisce atto di aggressione l'uso della forza armata diretto contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato o in qualunque altro modo incompatibile con lo Statuto delle Nazioni Unite.
- 3. Sono atti di aggressione, indipendentemente dall'esistenza di una dichiarazione di guerra:
- a) l'invasione o l'attacco, da parte delle forze armate di uno Stato, del territorio di un altro Stato o qualunque occupazione militare, anche temporanea, che sia il risultato di tale invasione o di tale attacco o qualunque annessione, con l'uso della forza, del territorio di un altro Stato o di parte dello stesso:
- b) il bombardamento da parte delle forze armate di uno Stato contro il territorio di un altro Stato ovvero l'impiego di qualsiasi altra arma da parte di uno Stato contro il territorio di un altro Stato;
- c) il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato;
- d) l'attacco da parte delle forze armate di uno Stato contro le forze armate o contro le flotte navali o aeree di un altro Stato;

- e) l'utilizzo delle forze armate di uno Stato, che si trovano nel territorio di un altro Stato in virtù di un accordo con lo Stato ricevente, in violazione delle condizioni stabilite in tale accordo ovvero qualunque prolungamento della loro presenza in detto territorio dopo il termine stabilito dall'accordo medesimo;
- f) il consenso di uno Stato all'utilizzo del proprio territorio da parte di un altro Stato per commettere un atto di aggressione contro uno Stato terzo;
- g) l'invio, da parte di uno Stato o in suo nome, di bande, gruppi, forze irregolari o mercenari che compiano contro un altro Stato gli atti di cui alle lettere da a) a d) ovvero la concreta partecipazione di uno Stato ai medesimi atti.

CAPO V

ALTRE DISPOSIZIONI INCRIMINATRICI

Art. 64.

(Omissione di atti dovuti da parte del comandante militare o del superiore civile)

1. Il comandante militare o il superiore civile che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità, che a quella abbia obbligo di riferirne, alcuno dei crimini previsti dal presente codice, commesso da un subordinato, di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ovvero che non adotta ogni altro provvedimento di propria competenza, anche di natura disciplinare, per perseguire il medesimo crimine, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 65.

(Associazione per commettere crimini internazionali)

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia un'associazione avente lo scopo di commettere uno o più crimini previsti dal presente codice è pu-

nito, per ciò solo, con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione di cui al comma 1 la pena è della reclusione da cinque a dieci anni.

TITOLO III

MODIFICA E ABROGAZIONE DI DISPO-SIZIONI LEGISLATIVE

Art. 66.

(Modifica all'articolo 604-bis del codice penale)

1. All'articolo 604-bis, ultimo comma, del codice penale, le parole: « o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « o dei crimini previsti dal codice dei crimini internazionali ».

Art. 67.

(Modifiche all'articolo 344-bis del codice di procedura penale)

1. All'articolo 344-bis, comma 9, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché nei procedimenti per i crimini previsti dal codice dei crimini internazionali, ad eccezione dei crimini previsti dal capo V del titolo II del medesimo codice, per i quali si applica il comma 4 del presente articolo ».

Art. 68.

(Introduzione dell'articolo 25-sexiesdecies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

- 1. Dopo l'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
- « Art. 25-sexies decies. 1. (Crimini internazionali) 1. In relazione alla commissione dei crimini previsti dal codice dei crimini internazionali, quando sia stata determinata da gravi carenze organizzative, si

applicano all'ente le seguenti sanzioni pe-

- a) per i crimini puniti con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) per i crimini puniti con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei crimini di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2:
- a) per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, se il crimine è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- b) per una durata non inferiore a un anno e non superiore a quattro, se il crimine è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei crimini di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
- 5. L'ente non risponde quando la condotta sia stata realizzata nel rispetto di provvedimenti dell'autorità ».

Art. 69.

(Abrogazione della legge 9 ottobre 1967, n. 962)

1. La legge 9 ottobre 1967, n. 962, è abrogata.

Art. 70.

(Abrogazione del comma 4 dell'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145)

1. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, è abrogato.

Art. 71.

(Abrogazione di disposizioni del codice penale militare di guerra e modifiche alla legge 16 aprile 2009, n. 45)

- 1. Sono abrogati gli articoli 9, 165, 174, 175, 177, 182, 184-*bis*, 185, 185-*bis*, 186, 187, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 209, 210, 211 e 212 del codice penale militare di guerra.
- 2. Alla legge 16 aprile 2009, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) gli articoli 7 e 9 sono abrogati;
- *b)* all'articolo 13, le parole: « di cui agli articoli 7 e 8 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 8 »;
- c) all'articolo 14, comma 1, le parole: « di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 8, 10, 11 e 12 ».



19PDL0154200